

Dispositivo

Al di fuori delle situazioni disciplinate dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza, un cittadino di un paese terzo non può pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell'Unione.

(¹) GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./ Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

(Causa C-56/11) (¹)

[Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Trattamento — Obbligo del prestatore di servizi di trattamento di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria — Esigenze quanto al momento e al contenuto della domanda di informazioni]

(2013/C 9/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G.

Convenuto: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), e dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 173, pag. 14) — Obbligo in capo al fornitore di servizi di trattamento di informare il titolare del diritto di privativa comunitaria — Requisiti relativi al termine e al contenuto di una domanda di informazioni affinché l'obbligo di informazione sia fondato

Dispositivo

1) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, para-

grafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, va interpretato nel senso che l'obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi di trattamento riguardo a talune varietà protette sorge qualora la richiesta di informazioni relativa ad una determinata campagna di commercializzazione sia stata presentata prima della scadenza della campagna medesima. Tale obbligo, tuttavia, può sussistere riguardo alle informazioni relative fino alle tre campagne che precedono quella in corso, sempreché il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali abbia presentato una prima richiesta, quanto alle stesse varietà, allo stesso fornitore nel corso del primo degli anni di commercializzazione precedenti oggetto della richiesta di informazioni.

2) Il combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 9 del regolamento n. 1768/95, come modificato dal regolamento n. 2605/98, vanno interpretati nel senso che la richiesta di informazioni del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di un fornitore di servizi di trattamento non deve contenere le prove a sostegno degli elementi indicativi ivi esposti. Inoltre, il fatto che un agricoltore proceda a una coltura a contratto di una varietà protetta non può, di per sé, costituire un indizio del fatto che un fornitore di servizi di trattamento abbia effettuato, o preveda di effettuare, operazioni di tal genere sul prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione di detta varietà ai fini della sua coltura. Tuttavia, tale circostanza può, in considerazione delle altre circostanze della specie, consentire di concludere nel senso della presenza di tale indizio, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia sottoposta al suo esame.

(¹) GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Pfeifer & Langen KG/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-131/11) (¹)

[Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 1443/82 — Articolo 3, paragrafo 4 — Applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero — Eccedenza di zucchero constatata dalle autorità di uno Stato membro nell'ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore — Considerazione di tale eccedenza al momento di stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è constatata la divergenza]

(2013/C 9/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Pfeifer & Langen KG

Convenuto: Hauptzollamt Aachen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17) — Eccedenze di isoglucosio constatate a posteriori dalle autorità di uno Stato membro nell'ambito di un controllo — Eventuale considerazione di tale eccedenza al momento di stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale l'eccedenza è stata constatata

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) n. 392/94 della Commissione, del 23 febbraio 1994, dev'essere interpretato nel senso che non si applica nella situazione in cui un'eccedenza di zucchero è stata constatata dalle autorità nazionali nell'ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore, qualora tale eccedenza costituisca zucchero C.

(¹) GU C 179 del 18.6.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro

(Causa C-165/11) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Applicazione — Codice doganale comunitario — Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro — Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione — Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale — Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell'insieme delle operazioni — Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale — Fatto generatore dell'IVA)

(2013/C 9/17)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Convenuta: Profitube spol. sro

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 3, 37, paragrafo 2, 79, 84, 98, 114 e 166 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), degli articoli 2, 3, 5, paragrafo 1, 7, 10, 16 e 33 bis, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché dell'articolo 1, punto 7, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Merci collocate, a seguito della loro importazione da uno Stato terzo, in un deposito doganale pubblico dello Stato membro, per essere successivamente trasformate in detto deposito doganale in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione ed infine cedute in quello stesso deposito, senza immissione in libera pratica, dal soggetto che le ha trasformate ad un'altra società di tale medesimo Stato membro, e ricollocate in regime di deposito doganale — Applicabilità del regime dell'IVA — Nozione di cessione di beni a titolo oneroso nel territorio nazionale — Nozione di abuso di diritto — Bobine d'acciaio trasformate in profilati d'acciaio

Dispositivo

Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell'insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall'imposta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.

(¹) GU C 194 del 2.7.2011.